

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII  
n. 37

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, GIROTTTO e ENDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GENNAIO 2017

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d’Italia e della Consob

ONOREVOLI SENATORI. – Lo scopo della presente proposta è quello di istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta incaricata di far luce sulle cause del gravissimo dissesto finanziario di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Sono circa 200.000 gli investitori di questi due istituti di credito vittime delle scellerate decisioni dei Consigli d’amministrazione sul valore gonfiato delle azioni, in tal uni casi obbligati a diventare

soci delle banche per ottenere prestiti, mutui, affidamenti, ed ancora vittime di raggiri ed impossibilitati ad uscire dalla trappola della liquidità, in quanto possessori di azioni non quotate in un mercato regolamentato.

In un intervallo temporale piuttosto limitato, meno di un anno, gli azionisti dei due istituti di credito hanno subito di fatto un azzeramento del valore dei propri risparmi; si pensi che si è passati da un valore di euro

62,5 euro ad azione per la Banca popolare di Vicenza ed uno di 40,75 euro per Veneto Banca, ad un importo di euro 0,10 per titolo, prezzo che ha consentito al Fondo Atlante di diventare il maggiore azionista con un modesto esborso, acquisendo il controllo del 99,33 per cento della prima e del 97,64 per cento della seconda.

L'articolo 1 della presente proposta dispone l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulle ragioni del *crac* dei due istituti creditizi e sull'inefficace esercizio dell'attività di vigilanza.

Gli articoli 3 e seguenti ne disciplinano composizione, durata, poteri ed organizzazione interna.

La Commissione procederà ad indagini ed esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e potrà avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, sia di soggetti interni che esterni all'amministrazione dello Stato. Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico del bilancio del Senato della Repubblica. La Commissione dovrà concludere i lavori entro un congruo periodo di tempo, determinato in otto mesi della sua costituzione, e presentare una relazione sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 2 attribuisce alla Commissione il compito di indagare:

– sulle eventuali responsabilità degli organi di amministrazione e direzione delle due banche per comportamenti illeciti relativi alla gestione del risparmio ed alle regole di trasparenza bancaria. In particolare l'attività di indagine dovrà essere indirizzata 1) a comprendere come il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e le società di revisione abbiano svolto le funzioni a loro normativamente affidate nell'approvazione dei bilanci sui quali, appunto, veniva basata la determinazione del valore delle azioni;

2) a verificare l'eventuale ricorso a strumenti finanziari cosiddetti «derivati» e la correttezza delle concessioni di linee di credito o prestiti ad imprese e privati, nonché il loro impatto sull'assetto finanziario degli istituti; 3) ad accettare la correttezza delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e correntisti;

– sulle eventuali responsabilità degli organi preposti alle funzioni di garanzia e controllo. La Commissione dovrà verificare perché l'attività posta in essere da Banca D'Italia e Consob, organi chiamati a vigilare sulle banche e sulla distribuzione nei mercati finanziari di prodotti finanziari, non abbia garantito la tutela del risparmiatore ed il funzionamento efficiente di tali mercati; come sia potuto accadere che gli ispettori inviati ad effettuare le verifiche sullo stato di salute degli istituti non si siano accorti dei gravissimi problemi presenti, se non quando la situazione era ormai compromessa;

– sull'esistenza di legami e rapporti, evidentemente deleteri, tra queste due banche e la politica locale e nazionale. Pare infatti che gli amministratori di queste banche abbiano potuto adottare decisioni dissennate per anni, nel silenzio o peggio con la complicità dei rappresentanti di politica ed istituzioni.

Lo scopo della Commissione dovrà dunque essere quello di identificare le responsabilità della gravissima situazione determinatasi, a partire da quelle di ordine politico. Con l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, i risparmiatori avranno come sostegno nella battaglia per la ricerca della verità una delle più importanti istituzioni della Repubblica, il cui fine ultimo è quello di dotare l'ordinamento italiano di regole chiare ed efficaci, in modo che disastri di questa portata non abbiano più ad accadere in futuro.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob, di seguito denominata «Commissione».

### Art. 2.

#### *(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) accertare le responsabilità in relazione agli atti e alle decisioni assunti dagli organi di amministrazione e di direzione delle banche di cui all'articolo 1, nonché alle modalità di gestione del patrimonio degli istituti e delle somme depositate presso di essi, con riguardo al rapporto di causalità intercorrente tra gli stessi e lo stato di dissesto delle banche medesime;

b) accertare l'esistenza di eventuali comportamenti illeciti, anche di carattere omissivo, e di eventuali violazioni delle regole di trasparenza, commessi nello svolgimento dell'attività bancaria da parte degli amministratori, dei dirigenti o dei dipendenti delle banche di cui all'articolo 1;

c) accertare la correttezza e la tempestività delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e correntisti, sia da parte delle banche di cui al comma 1 che della Banca d'Italia;

d) verificare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza e al controllo, ivi comprese la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), in relazione al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento;

e) verificare il rispetto dei doveri di vigilanza sulla trasparenza del sistema bancario nonché l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse ed indicando le misure più adeguate per evitare il ripetersi di casi quali quelli oggetto di indagine, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti atti a manipolare il mercato, alterare il prezzo di strumenti finanziari, incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale, ostacolare la vigilanza e diffondere nel mercato notizie false, individuando infine strumenti atti a rafforzare la trasparenza societaria e il controllo pubblico;

f) verificare e valutare la correttezza del ricorso a strumenti finanziari cosiddetti «derivati» ed accertarne l'impatto sull'assetto finanziario delle banche di cui all'articolo 1;

g) verificare la correttezza delle attività svolte ed il rispetto delle regolamentazioni previste in ambito bancario in relazione alle valutazioni poste in essere per la concessione di linee di credito o prestiti ad imprese e privati, accertandone l'eventuale correlazione con l'assetto finanziario delle banche di cui all'articolo 1;

h) verificare l'attendibilità dei bilanci dalle banche di cui all'articolo 1 nonché le eventuali responsabilità in relazione all'approvazione dei bilanci medesimi da parte del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, delle società di revisione e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;

i) verificare gli eventuali rapporti di credito intercorrenti tra le banche di cui all'articolo 1 e le persone titolari di responsabilità politiche, formulando proposte di carattere legislativo idonee a garantire la reciproca

ed effettiva indipendenza tra sfera politica ed attività bancaria.

Art. 3.

*(Composizione e durata)*

1. La Commissione è composta da venticinque senatori, nominati del Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti di tutti i gruppi parlamentari ed assicurando altresì che non vengano nominati senatori che abbiano ricoperto incarichi di amministrazione o che abbiano avuto rapporti di collaborazione e di consulenza con le banche oggetto dell'inchiesta.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede all'eventuale sostituzione di membri della Commissione nel caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti medesimi.

3. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. La Commissione ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce al Senato i risultati

della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Al termine dei suoi lavori la Commissione presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

8. La Commissione conclude i suoi lavori entro otto mesi dalla sua costituzione.

#### Art. 4.

##### *(Poteri e limiti)*

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini sulle materie di cui all'articolo 1, ivi comprese copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, nonché copia di atti e documenti della Consob e delle società di revisione, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.

4. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

5. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o di documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria

provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

6. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4.

## Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.